

CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO

BOZZA VERBALE PARERE OBBLIGATORIO E VINCOLANTE

N. di registro del 15 gennaio 2019

Oggetto: Espressione parere obbligatorio e vincolante - art. 48 co. 3 della L.R. 26/2003 e s.m.i. - per l'approvazione della proposta della tariffa industriale, ai sensi della delibera ARERA 665/2017/R/IDR.

LA CONFERENZA DEI COMUNI

VISTI:

- il D. Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la L. R. n. 26/2003 e smi;
- il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;

CONSIDERATO che

- la Conferenza dei Comuni si è insediata in data 30 gennaio 2012;
- con deliberazione n. 2/2018 del 19 aprile 2018 è stato nominato il dott. Mario Landriscina quale Presidente della stessa.

VISTO il vigente Regolamento della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, previsto dall'art. 48 della L.R. 26/2003 e smi.

PREMESSO che:

- ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della L.R. 26/2003 e s.m.i. la Provincia di Como, quale Ente di Governo dell'Ambito (EGA), è l'Ente competente per l'approvazione del Piano d'ambito e per l'affidamento del servizio idrico integrato – di seguito S.I.I. – per l'ATO di Como;
- ai sensi dello statuto dell'azienda speciale Ufficio d'Ambito di Como la Provincia ha demandato all'Ufficio d'Ambito la predisposizione del Piano d'ambito e l'affidamento del S.I.I.;
- con Delibera del Commissario straordinario n. 6 del 2 agosto 2012 la Provincia ha assunto quale modello di affidamento della gestione del S.I.I. dell'ATO di Como, l'affidamento diretto "in house" ad una società totalmente pubblica partecipata direttamente da Comuni.
- con delibera CP n. 36 del 29 settembre 2015 la Provincia ha affidato "in house" la gestione del servizio idrico integrato per la provincia di Como a Como Acqua srl, costituitasi in data 29 aprile 2014.

PREMESSO inoltre che l'art. 48 della L.R. 26/2003 e s.m.i. prevede che l'EGA esercita tramite l'Ufficio d'Ambito, tra le altre, l'attività di cui al comma 1 lettera e) "la determinazione della tariffa del sistema idrico integrato ai sensi dell'art. 154 co. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati", e che, per la suddetta decisione, il comma 3 del medesimo articolo prevede che l'EGA, e quindi la Provincia di Como, acquisisca il parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni.



VISTA la delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica il gas e il sistema idrico, dal 2018 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 664/2015/R/IDR "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" per gli anni 2016 - 2019.

RICHIAMATE

- la delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 25 luglio 2016 con cui, recependo il parere favorevole della Conferenza dei Comuni n. 4 del 19/07/2016, si è approvata lo schema regolatorio tariffario 2016-2019, elaborato dall'Ufficio d'Ambito, ai sensi della delibera ARERA 664/2015/R/IDR, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2016 al 2019 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché gli eventuali costi operativi aggiuntivi associati ad obiettivi specifici necessari in ciascun anno, selezioni le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente quadrante dello schema regolatorio.
- la delibera di ARERA n. 72 del 16 febbraio 2017 "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2016 e 2019, proposto dall'Ufficio d'Ambito di Como".
- la delibera di CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 8 del 28 febbraio 2017 "Presa d'atto della determinazione AEEGSI n. 72/2017/R/IDR di approvazione dello schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per il periodo 2016-2019".
- la delibera del Consiglio Provinciale n. 25 del 21 luglio 2015 "Approvazione della Proposta di Piano tariffario del Servizio Idrico Integrato e del piano di convergenza tariffaria acquedotto domestico" e ritenuto necessario adeguare tale articolazione tariffaria alla luce della delibera ARERA 664/2015/R/IDR Titolo 9 "Corrispettivi per l'utenza finale" e dell'approvazione del teta da parte dell'Autorità delibera 72/2017/R/IDR, per il periodo regolatorio 2016-2019.

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) 665/2017/R/IDR "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti", che al titolo 4 dell'allegato A definisce i criteri per la definizione della tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.

RICHIAMATE:

- la delibera di CdA dell'Ufficio d'Ambito n. 52 del 20 novembre 2018 "Tariffa industriale ai sensi della delibera ARERA 665/2017/R/IDR – approvazione della proposta".
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 17 maggio 2018 "Approvazione della Proposta di aggiornamento del Piano tariffario del Servizio Idrico Integrato e del piano di convergenza tariffaria acquedotto domestico", con la quale è stata approvata l'articolazione tariffaria d'ambito per il servizio civile, di cui la presente proposta ne costituisce il completamento, per gli utenti non domestici che risultano autorizzati allo scarico dei propri reflui industriali in pubblica fognatura.

CONSIDERATO che allo scopo è stato costituito un tavolo tecnico, composto oltre che dal personale dell'Ufficio d'Ambito, dai referenti di Como Acqua Srl e rappresentanti di Unindustria Como, che hanno svolto un lungo lavoro, di confronto costruttivo sul nuovo sistema di tariffazione di collettamento e depurazione dei reflui industriali e di uno scambio sulle modalità di calcolo/applicazione e criticità del nuovo sistema sul territorio.

DATO ATTO che l'articolazione tariffaria per l'utente industriale ai sensi dell'art. 15 dell'allegato A della delibera ARERA 665/2017/R/IDR è così composta:

- quota fissa indipendente dal volume;
- quota capacità, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo;
- quota variabile commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato,

e che la stessa è stata elaborata sulla base di una serie di dati specifici richiesti dalla scrivente Ufficio d'Ambito, a più riprese, a Como Acqua Srl, in qualità di gestore unico del SII.



VISTA la proposta di articolazione tariffaria di collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura, come definita nella relazione di accompagnamento, allagata alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

RILEVATO che nella proposta tariffaria industriale ivi presentata sono sati rispettate le condizioni disposte dalla delibera ARERA 665/2017/R/IDR, come di seguito esplicitate:

- il gettito della quota fissa non può eccedere il 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali (art. 16.5 Allegato A);
- per gli inquinanti specifici, per il calcolo della quota variabile, per la quale l'ARERA lascia autonomia a ciascun Ufficio d'Ambito di definire quali possono essere in base alle tipologie di attività presenti sul territorio, il gestore ha proposto di considerare il parametro colore;
- il gettito da quota capacità non può eccedere il 20% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali(art. 20.3 Allegato A)
- il vincolo sui ricavi per ciascun utente, per cui la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di refluo scaricato non può essere superiore al 10% annuo della spesa sostenuta con il metodo previgente (art. 21.2 Allegato A);
- per ciascun anno a = (2018, 2019), il vincolo ai ricavi da tariffe di collettamento e depurazione dei reflui industriali, a livello di ATO, deve rispettare la condizione riportata all'art. 21.1 dell'allegato A);
- opportuno introdurre il parametro BOD₅ (con valore negativo) per tenere conto dei benefici economici e di processo che lo stesso ha nella gestione dell'impianto di depurazione.

DATO ATTO che l'elaborazione della tariffa industriale proposta verrà, una volta approvata, trasmessa all'ARERA per l'attività di competenza.

VISTA la L.R. 26/2003 e smi che, in merito al parere obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, dispone: all'art. 48 co. 3 il parere è [...] assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell'ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decoro il termine per l'espressione del parere l'EGA procede comunque ai sensi dei co. 4 e co. 4 bis.

RITENUTO di doversi esprimere con proprio parere obbligatorio e vincolante ai sensi dell'art. 48, comma 3 della L.R. 26/2003 e smi.

CONSIDERATO che il parere di cui all'allinea precedente dovrà essere inviato alla Provincia di Como, quale EGA, per quanto di competenza.

La Conferenza, recepito quanto sopra premesso, quale parte integrante della presente deliberazione

ESPRIME

parere obbligatorio e vincolante ... per l'approvazione della proposta della tariffa industriale, come riportata nella relazione di accompagnamento allegata alla presente, in recepimento delle disposizioni della delibera ARERA 665/2017/R/Idr, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che il presente verbale, unitamente agli allegati, sarà pubblicato sull'Albo pretorio dell'Ufficio d'Ambito di Como e verrà inviato, unitamente agli allegati, all'EGA Provincia di Como per l'approvazione definitiva.

TARIFFA DI COLLETTAMENTO E DEPURAZIONE DEI REFLUI INDUSTRIALI AUTORIZZATI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

ai sensi della delibera ARERA n. 665/2017/R/IDR (TICSI)

INTRODUZIONE

La presente relazione illustra la proposta di calcolo di cui al Titolo 4 della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR, funzionale al calcolo della tariffa delle utenze recapitanti in fognatura reflui industriali autorizzati allo scarico.

QUOTA FISSA

La quota fissa è stata calcolata applicando il limite del 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali, come previsto al punto 16.5 del TICSI.

L'art. 16 dell'Allegato A prevede la quantificazione della quota fissa "QF_{pATO}" sulla base dei seguenti tre costi:

- a) gestione contrattuale dell'utente,
- b) costi della misura dei volumi scaricati,
- c) costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali.

Le componenti relative alle lettere a), b) e c) sono state definite considerando 5 voci di costo di seguito riportate:

- 1) Costi del personale,
- 2) Costi di laboratorio,
- 3) Costi di Manutenzione,
- 4) Costi di trasporto,
- 5) Costi amministrativi.

Tali costi sono di fatto riconducibili alle tre voci di costo del TICSI, secondo la seguente correlazione:

	Costi del personale	Costi di laboratorio	Costi di Manutenzione	Costi di trasporto	Costi amministrativi
gestione contrattuale dell'utente	X				X
costi della misura dei volumi scaricati	X		X		
costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali	X	X	X	X	

Dai dati forniti dal Gestore è possibile, in questa prima fase di applicazione, indicare dei costi fissi per la gestione contrattuale delle utenze e dei costi fissi di manutenzione riferiti alle utenze dotate di misuratori e campionatori, integrando tali valori fissi con i costi variabili delle attività annesse alla

misura e al campionamento, che possono essere ripartiti sulla base del volume scaricato. Tale criterio permette di attribuire alle sole utenze provviste di misuratori e campionatori i costi relativi alla manutenzione degli stessi, determinando invece i costi "generali" di misura e campionamento in base ai mc cubi scaricati.

In sintesi si possono individuare i seguenti costi:

- a) gestione contrattuale dell'utente = 50,00 €/anno
 - b) costi della misura dei volumi scaricati
 - c) costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali
- } = 0,0577 €/mc scaricato

Nella voce di costo di cui alle lett. b) e c) sono confluite le spese generali riconducibili al personale impegnato nelle attività di controllo e misura, commisurando il tutto ai volumi scaricati dall'azienda. Tra i costi di cui alle lett. b e c sono inoltre da ricomprendersere le voci fisse correlate ai costi diretti, che le aziende sostengono per la manutenzione dei campionatori, misuratori e telecontrollo, che verranno direttamente imputati alle aziende in cui tali sistemi sono installati. In particolare tali costi sono:

- costo campionatore: 450,00 €/anno
- costo misuratore: 150,00 €/anno
- costo per telecontrollo: 300,00 €/anno.

In questo modo ogni utente avrà la propria quota fissa definita dalla somma fra:

- costo di gestione contrattuale (costi amministrativi),
- costi della misura (se presente misuratore e/o campionatore allocati nei costi di manutenzione),
- costi delle verifiche di qualità dei reflui industriali (costo del personale + costo del laboratorio + costi di manutenzione + costi di trasporto, commisurati ai volumi annui scaricati).

Con riferimento al punto 16.3, si rileva che nell'ambito di Como è in corso un processo di fusione con 12 SOT, che si concluderà entro il 31 dicembre 2018, pertanto anche le SOT che si occupano di depurazione e fognatura confluiranno in Como Acqua srl. Tuttavia sul territorio resteranno alcuni operatori diversi dal gestore della depurazione che si occuperanno ancora del servizio di fognatura e pertanto, fino al subentro da parte di Como Acqua srl, è necessario usufruire della deroga di cui all'art. 16.3 lett. b).

Valutati i vari contesti e per un senso di continuità rispetto al passato, si propone di ripartire gli oneri ammessi a riconoscimento tariffario a copertura della componente "QF_{pATO}" sulla base del rapporto del fatturato 2016 dei servizi di fognatura e depurazione.

Nel 2016, per l'intero ambito, il totale dei ricavi dal servizio di depurazione e fognatura per il comparto industriale è stato pari a € 14.200.426,61, mentre il ricavo per la sola fognatura è stato rilevato pari a € 1.752.467,47 (comprensivo del ricavo da quota fissa pari a € 303.505,14).

Rapportando i due ricavi sopra riportati, la percentuale di quota fissa del costo di gestione contrattuale e di quota variabile (€/mc)che è riconducibile al servizio di fognatura è pari al **12,34%**.

Tale percentuale di costo verrà riconosciuta sulle componenti relative alla quota fissa e alla quota variabile al mc.

Nell'ambito della gestione di Como Acqua srl non risultano casi di ditte allacciate direttamente al depuratore.

TARIFFA UNITARIA DI DEPURAZIONE

Ai sensi dell'art. 19.2 e sulla base del tessuto industriale presente nell'ambito di Como e degli impianti di depurazione esistenti, si è ritenuto opportuno considerare valori dei parametri diversi da quelli standard, al fine di rappresentare meglio il costo del COD, in termini di costi energetici, di smaltimento e di rimozione della quota refrattaria dello stesso COD. Questo consente anche di ottimizzare la distribuzione delle percentuali di costo di alcuni parametri (SST e N), mantenendo inalterata la percentuale di abbattimento del fosforo (pari al 5%), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 17.2 lett. a).

Di seguito si indicano le proposte di modifica delle percentuali da applicare ai vari parametri:

%COD da 52 a 57

%SST da 28 a 25

%N da 15 a 13

E' stata quindi rispettata la condizione di cui al punto 17.2, relativa alle percentuali di costo da applicare alla tariffa unitaria di depurazione riferita ai singoli inquinanti ($\%_{COD} + \%_{SST} + \%_N + \%_P = 100\%$).

Tra i parametri da considerare per il calcolo della quota variabile la formula consente di individuare ulteriori parametri rispetto a COD, SST, N e P, che è codificata come " $X_{i,p}$ ".

Al proposito, si propone di inserire come parametro " $X_{i,p}$ " il "Colore", in quanto parametro caratteristico del comparto del tessile presente nell'ambito, che comporta costi importanti per la sua rimozione e in considerazione del fatto che tale parametro rispetta la seguente condizione di cui all'art. 19.4, ossia:

- esistenza nell'ATO di riferimento, di almeno un impianto di trattamento con fasi specifiche per la rimozione del parametro " $X_{i,p}$ ".

Infatti, presso gli impianti di depurazione di Fino Mornasco e Bulgarograsso sono presenti trattamenti specifici terziari per il parametro colore (ossidazione con ozono e/o flocculazione con decolorante).

Sulla base dei dati di bilancio, dei dati tecnici degli impianti di depurazione aventi il trattamento terziario, il coefficiente di costo è stato valutato tenendo conto che:

- gli utenti gravati di questo costo in tariffa sono quelli che superano il limite di diluizione 1:20 e su questi deve gravare solo parte del costo di trattamento del colore,
- i limiti allo scarico per gli impianti di depurazione sono in termini di diluizione tra 1:5 e 1:10,
- gran parte del colore (oltre il 50%) viene abbattuto nella fase biologica,

La tabella seguente riporta la valutazione delle voci di costo di depurazione impattate dal parametro Colore, in base al quale è possibile quantificare il costo della rimozione del colore, che nel biennio 2016/2017 si è attestato in media a circa €/a 750.000.:

ossigeno per decolorazione con ozono
energia per decolorazione
fanghi decolorante
costo decolorante
manutenzioni

Applicando un parametro di costo del 20% si recupera circa il 61% dei costi sostenuti, i restanti costi sono da imputare a tutti gli utenti, compresi quelli con colore inferiore al limite di diluizione 1:20, e rappresentati nella quota determinata con il parametro COD.

Si propone altresì di introdurre un ulteriore parametro J-esimo individuato nel BOD₅, da inserire nella formula con coefficiente negativo pari a “-7” e da applicarsi a quegli utenti che hanno limiti allo scarico superiori a 40 mg/l (limite di riferimento). Tale proposta permette di modulare il costo di trattamento del COD anche in funzione della sua biodegradabilità. Infatti l'introduzione di questo parametro permette di meglio soddisfare il principio di “chi inquina, paga”, in quanto l'apporto di BOD₅ tramite il refluo scaricato facilita tutti i processi di predenitrificazione che risultano più performanti in presenza di carbonio prontamente biodegradabile, limitando nel contempo l'acquisto di fonti di carbonio esterne.

In merito al parametro “X_j”, è stata quindi rispettata la condizione relativa:

- al punto 17.1 “[omissis] Laddove gli ulteriori inquinanti non siano previsti nella formula tariffaria adottata dall'EGA, o nel caso in cui siano previsti, la concentrazione del singolo inquinante J-esimo nel refluo p-esimo sia inferiore al valore di riferimento ($X_{j,rif}$) , si intende $X_{j,p} = 0$ ” ,

- al punto 17.2 “ Le percentuali di costo da applicare alla tariffa unitaria di depurazione riferita ai singoli inquinanti sono soggette al rispetto delle seguenti condizioni:

a) [omissis]

b) $\sum_j \% x_{j,p} \leq 50$ ”

Quanto sopra porta a definire la tariffa unitaria di depurazione come segue:

$$T_{d_{ind\ ATO}} = 0.3378 \text{ €/mc}$$

TARIFFA UNITARIA DI FOGNATURA

Non sono segnalate situazioni di impatto sui costi dell'infrastruttura fognaria a causa delle caratteristiche corrosive o incrostanti del refluo pertanto il valore α è posto pari a 1.

$$T_{f_{ind\ ATO}} = 0.1004 \text{ €/mc}$$

QUOTA CAPACITÀ'

Il V_{aut,p} è stato determinato utilizzando il volume annuo autorizzato, come indicato all'interno dell'atto autorizzativo.

Il coefficiente Sqc, soglia posta all'incidenza della quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui (art. 20 dell'allegato A), è stato posto pari al 5%.

I coefficienti COD_{aut,p} e SST_{aut,p}, BOD_{aut,p} e X_{j,aut,p} fanno riferimento ai limiti previsti nelle autorizzazioni vigenti, per gli scarichi industriali in pubblica fognatura, comprensivi quindi di deroghe, laddove autorizzate.

$$T_{d_{capacità\ ATO}} = 0,0379 \text{ €/kg}$$

MAGGIORAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER PENALIZZAZIONE

Ai fini della quantificazione delle penali di cui all'art. 22 del TICSI, si propone in fase di prima applicazione di porre i coefficienti di maggiorazione pari a zero.

Tale proposta nasce dal fatto che ad oggi Como Acqua srl, a seguito della fusione con 12 SOT, sta riorganizzando le banche dati relative al comparto industriale, che porterà ad attuare procedure di controllo uniformi tra le varie utenze.

In un secondo momento si procederà a valutare la fissazione di tali valori, nel frattempo, come prevede il metodo di calcolo, eventuali superamenti dei limiti allo scarico dei parametri autorizzati nelle acque reflue industriali immesse in pubblica fognatura, saranno utilizzati per il calcolo della tariffa da applicare all'utente finale.

VINCOLI

Il gettito da quota fissa QF_p^{ATO} , rispetta il limite del 5% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali (art. 16.5 TICSI). Infatti:

$$\sum_G [\text{tarifa}_{G,ind,FOG} * (\text{vscal}^{\alpha-2})_{G,ind,FOG}^T + (\text{tarifa}_{G,ind,DEP} * (\text{vscal}^{\alpha-2})_{G,ind,DEP}^T)] = € 14.786.498,04$$
$$€ 14.786.498,04 * 5\% = 739.324,90$$

Il gettito derivante dalla quota capacità, QC_p^{ATO} , rispetta il limite del 20% del gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali (art. 20.3 TICSI), essendo stata posta pari al 5%.

Il vincolo di cui all'art. 21.2 All. A, secondo il quale la spesa annua di ciascun utente industriale, a parità di refluo scaricato (volume e caratteristiche qualitative) non può essere incrementata di un valore superiore al 10% annuo rispetto alla spesa sostenuta con il metodo previgente, viene rispettato applicando il “**cap**” in corrispondenza di tale soglia per ogni utente per il quale la presente situazione si verifichi.

Dalla simulazione emerge un mancato ricavo per il gestore di **€ 1.212.629**.